

Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative.

Art. 3

(Funzioni della Commissione regionale per le politiche socio-abitative)(1)

1. La Commissione, nella funzione di cabina di regia, esplica funzioni di programmazione e di verifica dei risultati ottenuti dalle Aziende mediante:

- a)** la predisposizione di un piano regionale di edilizia sociale;
- b)** l'espressione di un parere sui piani delle singole Aziende del sistema; il piano costituisce l'obiettivo di mandato degli Amministratori unici delle Aziende all'atto della loro nomina e deve contenere i Piani di convergenza;
- c)** la verifica almeno annuale dello stato di attuazione del programma di mandato di ogni singolo Amministratore unico;
- d)** le proposte alla Giunta regionale nelle materie relative alle politiche abitative;
- e)** l'espressione di un parere in merito al Piano di convergenza di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la Commissione audisce i sindacati confederati e autonomi e quelli degli inquilini maggiormente rappresentativi almeno una volta l'anno.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.